

**RUOLO
ORD./DDA
DDA**

**NR. RG
GIP-GUP
549/11**

**NR. RG
NR
10354/10**

**SENTENZA
ANNO NR.
2011 367**



*Tribunale di Reggio Calabria
Sezione Gip - Gup*

SENTENZA
DATA DISPOSITIVO
15.06.2011

GG.
DEP.
90

DATA DEPOSITO
NEL TERMINE

DATA DEPOSITO
FUORI TERMINE

24 OTT. 2011

PELLE Giuseppe + 18

STRALCI E RIUNIONI PROCESSUALI:

N. 347/11 NR DDA – N. 684/11 GIP DDA (STRALCIO DAL N. 1095/10 NR DDA – N. 2040/10 GIP DDA)

N. 10354/10 NR DDA – N. 549/11 GIP DDA (STRALCIO DAL N. 1095/10 NR DDA – N. 2040/10 GIP DDA)

N. 347/11 NR DDA – N. 684/11 GIP DDA (RIUNITO AL N. 10354/10 NR DDA – N. 549/11 GIP DDA)

ORDINANZA MISURA CAUTELARE PERSONALE:

OCC FERMO N. 32/10 DEL 24.04.2010 - (N.1095/10 RGNR DDA– N. 2040/10 R GIP DDA)

OCC FERMO N. 33/10 DEL 29.04.2010 - (N.1095/10 RGNR DDA– N. 2040/10 R GIP DDA)

OCC N. 35/10 DEL 13.05.2010 - (N.1095/10 RGNR DDA– N. 2040/10 R GIP DDA)

OCC N. 38/10 DEL 20.05.2010 - (N.1095/10 RGNR DDA– N. 2040/10 R GIP DDA)

OCC N. 89/10 DEL 16.12.2010 - (N.1095/10 RGNR DDA– N. 2040/10 R GIP DDA)

ORDINANZA MISURA CAUTELARE REALE:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare DR.ssa D. OLIVA, all'udienza del 15.06.2011, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1) AIELLO Liliana, nata a Catanzaro il 26.07.1952 e residente in Via Carrera Il n. 24 – **dom.to in Catanzaro Via Orti Palazzo Ina Casa n. 45**

ARRESTATO IL 21.12.2010 - OCC N. 89/10 – **DETENUTA CASA CIRC.LE DI R.C.**

Posizione Giuridica: **DETENUTA**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia): Avv. Domenico Alvaro del Foro di Palmi

*Difensori (di fiducia):*Avv. Domenico Alvaro del Foro di Palmi

2) BILLARI Costantino Carmelo, nato a Reggio Calabria il 14.06.1980 ed ivi residente in C.da Lagani n. 31/A

FERMO IL 22.04.2010 - OCC N. 32/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI LARINO**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

*Difensori (di fiducia):*Avv. Francesco Calabrese del Foro di R.C.

3) CARBONE Sebastiano, nato a Locri (RC) il 05.06.1988 e residente in Bovalino Via F. Perri n. 31

ARRESTATO IL 18.05.2010 - OCC N. 35/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C. ANZI BENEVENTO**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia):
- Avv. Vincenzo Nobile del Foro di Locri con studio in Bovalino
- Avv. Giuseppe Manglaviti del Foro di Locri con studio in Bovalino

4) FICARA Giovanni, NATO A Reggio Calabria il 5.7.1064

FERMO IL 21.04.2010 - OCC N. 32/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C. ANZI L'AQUILA 41 BIS**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

*Difensori (di fiducia):*Avv. Antonino Delfino del Foro di R.C.
Avv. Francesco Calabrese del Foro di R.C.

5) FRANCONI Giuseppe, nato a Palizzi (RC) il 26.03.1943 ed ivi residente in Via Lurio n. 5.- **ARR. DOM. in Palizzi Via Cavour n. 45.**

ARRESTATO IL 18.05.2010 - OCC N. 35/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C.**

IL 07.08.2010 SOST. REV. MIS. CAUT. CON ARR. DOM.

Posizione Giuridica: **DETENUTO ARR. DOM.**

Posizione Processuale: **RINUNCIANTE**

Difensori (di fiducia):
- Avv. Vincenzo Nobile del Foro di Locri con studio in Bovalino

6) IARIA Filippo, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 30.05.1979 e residente in Condofuri (RC) Fraz. San Carlo Via Duca D'Aosta n. 217

ARRESTATO IL 21.12.2010 - OCC N. 89/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C.**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia):
- Avv. Cosimo Albanese del Foro di Locri

- Avv. Gabriele D'Ottavio del foro di R.C.

7) IARIA Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.01.1966 ed ivi residente in Via Provinciale per Pentadattilo trav. I n. 3 – **elett. dom.to c/o lo studio dell'Avv. Aldo Labate del Foro di R.C.**

ARRESTATO IL 21.12.2010 - OCC N. 89/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C.**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia): Avv. Aldo Labate del Foro di R.C.

8) LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949 ed ivi residente in Via Trapezi n. 30.

FERMO IL 21.04.2010- OCC N. 32/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI SPOLETO – 41 BIS**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia): Avv. Giacomo Iaria del Foro di R.C.
Avv. Giuseppe Putorti del Foro di R.C.

9) MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, nato a Melito P.S. (RC) il 10.10.1977, ivi residente in Bova Marina (RC) Via Tenente Pugliese nr. 23 – **elett. dom. c/o lo studio dell'Avv. Rossi Bruno del foro di R.C.**

ARRESTATO IL 21.12.2010 - OCC N. 89/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C. ANZI VOGHERA**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia): Avv. Rossi Bruno del Foro di R.C.
Avv. Emanuele Genovese del Foro di R.C.

10) MACRI' Giorgio, nato a Polistena il 30.09.1983 e residente in condofuri M. Via Peripoli n. 114.

NOTIF. OCC IL 20.05.2010 - OCC N. 38/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C. ANZI MONZA**

DETENUTO ANCHE X ALTRA CAUSA

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia): Avv. Francesco Calabrese del Foro di R.C.

11) MORABITO Rocco, nato a Bova Marina (RC) il 23.11.1960 e residente in Bovalino Via Dromo Traversa II n. 2

FERMO IL 26.04.2010 - OCC N. 33/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI SPOLETO – 41 BIS**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

<i>Difensori (di fiducia):</i>	
-	Avv. Maurizio Punturieri del Foro di R.C. con studio in Melito P.S.
-	Avv. Vincenzo Nobile del Foro di Locri con studio in Bovalino

12) NUCERA Pietro Antonio, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.06.1959, residente in Roghudi (RC) in via Garibaldi nr. 45 – **dom.to in Melito P.S. (RC) Via Della Libertà n. 5.**

ARRESTATO IL 21.12.2010 - OCC N. 89/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C. ANZI MONZA**

<i>Posizione Giuridica:</i>	<u>DETENUTO</u>
-----------------------------	------------------------

<i>Posizione Processuale:</i>	<u>PRESENTE</u>
-------------------------------	------------------------

<i>Difensori (di fiducia):</i>	
	Avv. Pietro Modaffari del foro di R.C. con studio in Melito P.S.
	Avv. Carlo Morace del foro di R.C. revocato il 16.02.2011
	Avv. Francesco Calabrese del foro di R.C. nominato il 16.02.2011

13) PELLE Antonio, nato a Messina il 19.2.1986 e residente in San Luca (RC) Via Campania n. 6 e dom.to in R.C. Via Reggio Campi Il Dir. Barreca n. 28.

FERMO IL 21.04.2010 - OCC N. 32/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI LANCIANO**

<i>Posizione Giuridica:</i>	<u>DETENUTO</u>
-----------------------------	------------------------

<i>Posizione Processuale:</i>	<u>PRESENTE</u>
-------------------------------	------------------------

<i>Difensori (di fiducia):</i> Avv. Lorenzo Gatto del Foro di R.C. Avv. Diamante Ceci del Foro di Roma	
---	--

14) PELLE Antonio, nato a Locri il 4.3.1987 dom.to in Bovalino Via Borrello n. 20.

FERMO IL 21.04.2010 – TRIB. LOCRI
NOTIF. OCC IL 18.05.2010 - OCC N. 35/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI TERAMO**

<i>Posizione Giuridica:</i>	<u>DETENUTO</u>
-----------------------------	------------------------

<i>Posizione Processuale:</i>	<u>PRESENTE</u>
-------------------------------	------------------------

<i>Difensori (di fiducia):</i> Avv. Lorenzo Gatto del Foro di R.C. Avv. Luca Cianferoni del Foro di Firenze	
--	--

15) PELLE Domenico, nato a Locri il 13.08.1975 dom.to in Bovalino Via f. Perri n. 29

FERMO IL 21.04.2010 - TRIB. LOCRI
NOTIF. IL 18.05.2010 - OCC N. 35/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI PRATO**

<i>Posizione Giuridica:</i>	<u>DETENUTO</u>
-----------------------------	------------------------

<i>Posizione Processuale:</i>	<u>PRESENTE</u>
-------------------------------	------------------------

<i>Difensori (di fiducia):</i> Avv. Salvatore Staiano del Foro di C.Z. Avv. Giuseppe Spadaro del Foro di Locri	
---	--

16) PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, ivi residente in via Campania nr.6, di fatto domiciliato in Bovalino (RC) via Borrello nr. 20.

detenuto anche per altra causa presso la casa circondariale di Milano-Opera.

FERMO IL 21.04.2010 TRIB. LOCRI
NOTIF. IL 18.05.2010 - OCC N. 35/10 –
NOTIF. IL 21.12.2010 - OCC. N. 89/10 **DETENUTO CASA CIRC.LE DI MILANO “OPERA” 41 BIS**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia):

- **Avv. Lorenzo Gatto del Foro di R.C.** rev. il 15.1.11 rinom. il 13.5.11
- **Avv. Luca Cianferoni del Foro di Firenze** nom. il 13.5.11
- Avv. Ambra Giovane del Foro di Roma nom. l'11.1.11 rev. 13.5.11
- Avv. Ambesi Marco del Foro di R.C. nom. il 15.1.11 rev. 13.5.11

17) PELLE Sebastiano, nato a san Luca il 10.04.1971 e residente in Bovalino Via Calfapetra n. 92

FERMO IL 21.04.2010 – TRIB. LOCRI
NOTIF. OCC ART. 27 IL 18.05.2010 - OCC N. 35/10 – DETENUTO CASA CIRC.LE DI PAVIA ANZI LOCRI ANZI R.C.

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia): Avv. Salvatore Staiano del Foro di C.Z.
Avv. Diamante Ceci del Foro di Roma

18) VERSACI Mario, nato ad Africo (RC) il 24.07.1965 e residente a Rende (CS) in via Guglielmo Marconi snc – **dom.to in Africo (RC) Via Stazione n. 25** - elett. dom.to c/o lo studio dell'Avv. Domenico Versaci del foro di R.C.

ARRESTATO IL 21.12.2010 - OCC N. 89/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C. ANZI FROSINONE**

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia):

- Avv. Domenico Versaci del Foro di R.C. con studio in Africo
- Avv. Giovanni Taddei del foro di Locri nominato il 30.12.10

19) ZAPPALA' Santi, nato a Bagnara Calabria (RC) il 16.04.1960, ivi residente in via Catalano nr. 14

ARRESTATO IL 21.12.201 - OCC N. 89/10 – **DETENUTO CASA CIRC.LE DI R.C. ANZI NUORO**

IL 21.1.11 IL TDL ANNULLA LIMITATAMENTE AL **CAPO B)** DELLA RUBRICA

Posizione Giuridica: **DETENUTO**

Posizione Processuale: **PRESENTE**

Difensori (di fiducia):

- Avv. Antonino Curatola del Foro di R.C. con studio in Melito P.S.
- Avv. Francesco Albanese del foro di R.C.

IMPUTATI

COME DA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL 16.02.2011 depositata in cancelleria in data 25.2.2011

LATELLA Antonino, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 87, MORABITO Rocco

A) artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI c.p., 7 L. 575/65 per avere preso parte, con persone allo stato non identificate -nonché con, tra gli altri, OPPEDISANO Domenico, PESCE Vincenzo, LONGO Vincenzo, COMMISSO Giuseppe, AQUINO Rocco, GATTUSO Francesco, GATTUSO Nicola, MAISANO Filiberto, GIOFFRE' Bruno, MANGLAVITI Antonio, LAMARI Rocco, PRATICO' Sebastiano (nei cui confronti si procede separatamente)dell'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di *locali*, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- 1) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;
- 2) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
- 3) di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe;
- 4) di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;
- 5) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Con la precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 3 lett. B) e C) l. n. 146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia., Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato.

Più precisamente:

a) LATELLA Antonino, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, quali soggetti appartenenti alla cosca FICARA-LATELLA - operante nel mandamento di Reggio Calabria centro, in particolare nella fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nei processi "Valanidi" e "Olimpia"- e in particolare:

- LATELLA Antonino nel ruolo di direzione della cosca, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; il LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai *summit* dell'organizzazione denominata '*ndrangheta* nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella zona sud della città o comunque a quelli vicini a tale zona: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias "*Giannetto*"; **debbono aggiungersi**

le seguenti parole “ il Latella , infine, dal 2 settembre 2009 ricopriva una carica di livello “provinciale” quella di “capo società” “così per come modificato dal P.M. all’udienza del 14.4.2011

- FICARA Giovanni, anch'esso con un ruolo di direzione della cosca, in particolare di quella articolazione della stessa riconducibile ad esponenti della famiglia FICARA~ con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali gli altri associati davano attuazione e stringeva rapporti di alleanza con organizzazioni paritetiche (più precisamente:

con la cosca capeggiata dal defunto NOVELLA Carmelo, operante in Milano; con la cosca DE Stefano, operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria; con la cosca PELLE, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi); il FICARA, inoltre, quale elemento di vertice dell'organizzazione denominata *'ndrangheta*, fungeva da rappresentante del mandamento di Reggio Calabria Centro in Lombardia, dove ricopriva anche il ruolo di capo del locale di Solaro;

- BILLARI Carmelo nel ruolo di "partecipe" della cosca, quale "uomo di fiducia" di FICARA Giovanni, forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, in particolare a quella costola dello stesso riconducibile ad esponenti della famiglia FICARA., mettendosi a completa disposizione degli interessi dell'organizzazione, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

b) PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 87., quali soggetti appartenenti alla cosca PELLE - operante in San Luca., Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e in particolare:

- PELLE Giuseppe nel ruolo di direzione della *cosca*, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; il PELLE~ inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai *summit* dell'organizzazione denominata *'ndrangheta* nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella zona jonica della provincia reggina: in particolare, pur non partecipando alla riunione tenutasi in data 9.03.1 O~ nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, comunicava le proprie indicazioni mediante MORABITO Rocco, il quale presenziava alla riunione, sostenendo la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato, alias "*Cirma*";

PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, nel ruolo di "partecipi", fornivano un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal fratello PELLE Giuseppe., in particolare reperendo somme di denaro e gestendo attività commerciali (la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", la "Freedom café s.a.s.") nell'interesse della cosca, pianificando delitti fine -contro il patrimonio-, più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

- PELLE Antonio cl. 87 nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita della *cosca*, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal padre PELLE Giuseppe, in particolare reperendo somme di denaro e intestando fittamente a se stesso attività commerciali (la

"Azzurra Costruzioni Geonl. PELLE Antonio") nell'interesse della cosca, pianificando delitti fine -contro la vita e l'incolumità personale e contro il patrimonio, più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

c) MORABITO Rocco, nel ruolo di direzione della *cosca* MORABITO - operante in Africo Nuovo, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nel processo "Armonia"- con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati (allo stato non identificati) davano attuazione; il MORABITO, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai *summit* dell'organizzazione denominata *'ndrangheta* nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella fascia jonica della provincia reggina: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo e locale di Roghudi, sostenendo, anche per conto della *cosca* di San Luca capeggiata da PELLE Giuseppe, la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato, alias "*Cirma*". Il MORABITO, infine, ricopriva una carica di livello "provinciale", quella di "Mastro di giornata".

Con l'aggravante, per tutti, dell'essere la associazione armata.

Con l'aggravante, per tutti, dell'utilizzare i proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo.

Per PELLE Giuseppe con l'aggravante di aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.s..

Per PELLE Sebastiano e PELLE Domenico con l'aggravante di aver commesso il fatto nei tre successivi alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

Con recidiva reiterata, specifica e infraquennale per PELLE Giuseppe

Con recidiva specifica reiterata per LATELLA Antonino

Con recidiva reiterata per PELLE Domenico

Con recidiva reiterata e infraquennale per MORABITO Rocco

Con recidiva reiterata e infraquennale per FICARA Giovanni

Data del commesso reato per LATELLA Antonino e MORABITO Rocco " dal 2.09.09 fino al 14.04.11" per tutti gli altri dal febbraio 2010 al 14.4.2011 così per come modificato dal P.M. all'udienza del 14.04.2011 in Reggio Calabria e provincia.

PELLE Giuseppe, PELLE Antonio cl. 87, MACRI' Giorgio

B) artt. 81 cpv. 110, 56, 629 cpv c.p., 7 d.l. 152/91, 7 L. 575/65 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi e in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere un imprenditore di Plati allo stato non individuato (soprannominato "*Pepe U Bumbulottu*") a versare una somma di denaro pari ad € 20.000,00, corrispondente al 10% dell'importo del capitolato d'appalto che lo stesso si era aggiudicato per realizzare delle opere nel Comune di Condofuri e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o.: somme materialmente e reiteratamente pretese da MACRI' Giorgio e da PELLE Antonio, su disposizione e sotto il coordinamento di PELLE Giuseppe.

Con l'aggravante di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente i PELLE alla omonima alla cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi e il MACRI' a quella capeggiata da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco, operante in Condofuri.

Con l'aggravante 'dell 'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell' ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Per PELLE Giuseppe con l'aggravante di aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.s..

Con recidiva reiterata, specifica infraquennale per PELLE Giuseppe Con recidiva reiterata e specifica per MACRI' Giorgio

In Condofuri in epoca anteriore e prossima al 29.03.10

PELLE Antonio cl. 87, PELLE Giuseppe, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano

C) artt. 110 c.p., 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico, per il tramite e con il contributo causale e consapevole di PELLE Antonio cl. 87, attribuivano fittiziamente a quest'ultimo la titolarità formale della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale con C.f. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (Re) alla via Campania nr.6, essendone, in realtà, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico i reali titolari.

Con l'aggravante di aver agevolato l'attività della consorceria mafiosa denominata *cosca* PELLE.

Con recidiva reiterata e infraquennale per PELLE Giuseppe

Con recidiva reiterata per PELLE Domenico

Fatto commesso in Reggio Calabria il 31.05.06 (data di iscrizione nel registro delle imprese)

PELLE Antonio cl. 86, PELLE Giuseppe, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe

D) artt. 110 c.p., 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991~ perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico, per il tramite e con il contributo causale e consapevole di CARBONE Sebastiano, PELLE Antonio cl. 86 e FRANCONI Giuseppe, attribuivano fittiziamente a questi ultimi la titolarità formale della FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.". P.I. 02589070800, con sede legale in Ardore, proprietaria del distributore di benzina "Esso" sito in C.da Giudeo di Ardore (RC);

società nella quale figuravano quali soci accomandatari PELLE Antonio cl. 86 e CARBONE Sebastiano e quale socio accomandante FRANCONI Giuseppe, essendone, in realtà, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico soci occulti.

Con l'aggravante di aver agevolato l'attività della consorceria mafiosa denominata *cosca* PELLE.

Con recidiva reiterata e infraquennale per PELLE Giuseppe

Con recidiva reiterata per PELLE Domenico

Fatto commesso in Reggio Calabria il 17.07.09 (data di iscrizione nel registro delle imprese)

FICARA Giovanni

D) Art. 2, 4, 7 L. 895/67, 7 L. 203/91 perché illecitamente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo, nella specie una pistola n.m.i. Con l'aggravante dell' 'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell' ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*, nella sua articolazione territoriale operante nel mandamento di Reggio Calabria Centro denominata cosca FICARA-LATELLA.

In Reggio Calabria in data antecedente e prossima al 30.08.09

COME DA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL 25.02.2011

IARIA Filippo, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, NUCERA Pietro, VERSACI Mario:

A) art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, nonché con, tra gli altri, PELLE Giuseppe, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, PELLE Antonio cl. 87, FICARA Giovanni cl. 64, MORABITO Rocco cl. 60, LATELLA Antonino, PESCE Vincenzo, PESCE Antonino, PESCE Francesco, IAMONTE Carmelo, URSINO Antonio, MARVELLI Giuseppe, IETTO Francesco, MAISANO Filiberto, COMMISSO Giuseppe, AQUINO Rocco, IAMONTE Remingo, GATTUSO Francesco, GATTUSO Nicola, MANGLAVITI Antonio, OPPEDISANO Domenico cl. 30, GIOFFRE' Bruno, PRATICO' Sebastiano e numerosi altri soggetti (nei cui confronti si procede separatamente nell'ambito del procedimento 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A., comunemente denominato "il Crimine") dell'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di *locali*, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Con l'aggravante per essere l'associazione armata.

Con l'aggravante che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti.

Con la precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 3 lett. B) e C) l. n. 146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia, Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato. Ed in particolare:

IARIA Filippo, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, NUCERA Pietro Antonio, MANTI Antonio e VERSACI Mario quali soggetti appartenenti alla cosca PELLE - operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e precisamente:

MESIANI MAZZACUVA Giuseppe nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal capo PELLE Giuseppe cl. 60, in particolare presentandosi quale "uomo di fiducia" della cosca PELLE nei rapporti con importanti esponenti politici: più precisamente, in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010, il MESIANI MAZZACUVA portava al cospetto di PELLE Giuseppe il candidato Santi ZAPPALA', all'epoca sindaco di Bagnara Calabria e consigliere provinciale di Reggio Calabria, negoziando con lo stesso, anche per conto e nell'interesse della consorterìa di riferimento, i termini dell'accordo in forza del quale la cosca PELLE si impegnava a garantire allo ZAPPALA' un "pacchetto di voti" nel mandamento jonico e il politico, in cambio, prometteva l'affidamento di lavori pubblici e un trattamento privilegiato per detenuti di notevole spessore criminale come PELLE Salvatore cl. 57, ristretto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia: inoltre, sempre per conto della consorterìa, accompagnava il candidato Santi ZAPPALA' nella sua campagna elettorale in diversi comuni della fascia jonica della Provincia di Reggio Calabria. Più in generale si metteva a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

IARIA Filippo nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal capo PELLE Giuseppe cl. 60, in particolare curando la campagna elettorale di NUCERA Pietro Antonio, candidato di riferimento della cosca PELLE in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010 e seguendo pedissequamente le disposizioni impartite dal boss PELLE Giuseppe cl. 60; inoltre, portando al cospetto di PELLE Giuseppe cl. 60 due soggetti n.m.i. che proponevano al boss l'avvio di un'attività commerciale per la distribuzione di prodotti caseari, attività che il PELLE intendeva intestare a compiacenti prestanome al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali; più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

NUCERA Pietro Antonio nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, proponendosi quale candidato di riferimento della cosca PELLE in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010 e seguendo pedissequamente le disposizioni impartite dal boss PELLE Giuseppe cl. 60;

mettendo a completa disposizione della cosca PELLE le sue competenze in materia medica, in particolare per l'eventuale cura di latitanti, anche appartenenti a consorzierie paritetiche legate alla cosca di San Luca (es. cosca FICARA/LATELLA, operante nella zona sud di Reggio Calabria); più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

VERSACI Mario nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, partecipando a summit nel corso dei quali veniva delineata la strategia che l'organizzazione avrebbe dovuto adottare in occasione di consultazioni elettorali future e, più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Con recidiva per NUCERA Pietro Antonio

Commesso nella Provincia di Reggio Calabria, in altre parti del territorio nazionale ed estero fino alla data odierna.

ZAPPALA' Santi

B) artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, quale soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, per ottenere a proprio vantaggio il consistente "pacchetto di voti" di cui disponeva PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi-, prometteva al boss utilità, in particolare una "corsia preferenziale" a favore delle imprese di riferimento della cosca nel settore dei lavori pubblici e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 57, altro elemento di vertice della consorzeria di San Luca, detenuto presso la casa circondariale di Roma- Rebibbia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorzeria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva infraquennale

Accertato in Bovalino il 27.02.10

PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe

C) artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, per dare il voto a Santi ZAPPALA', soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettavano le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorzeria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata per PELLE Giuseppe

Accertato in Bovalino il 27.02.10

IARIA Francesco

D) artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per ottenere a proprio vantaggio il "pacchetto di voti" di cui PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi-, poteva disporre nel comune di Natile di Careri -mediante MARVELLI Giuseppe, soggetto organico alla "locale" di quel centro- prometteva al PELLE utilità, in particolare la possibilità di eseguire lavori pubblici in subappalto utilizzando imprese di riferimento della cosca, la possibilità di ottenere finanziamenti bancari a condizioni molto vantaggiose e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 57, altro elemento di vertice della cosca di San Luca, detenuto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Accertato in Bovalino il 4.03.10

PELLE Giuseppe

E) artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per dare il voto a IARIA Francesco, soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettava le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata

Accertato in Bovalino il 4.03.10

AIELLO Liliana

F) artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, quale soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, per ottenere a proprio vantaggio il consistente "pacchetto di voti" di cui disponeva PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- prometteva al boss utilità di vario tipo ("*stima, riconoscenza, amicizia e tutto*") una volta eletta.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Accertato in Bovalino il 22.03.10

PELLE Giuseppe

G) artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per dare il voto a AIELLO Liliana, soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettava le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata

Accertato in Bovalino il 22.03.10

LE PARTI CIVILI:

- 1) **REGIONE CALABRIA in persona del legale rappresentante pro tempore - CATANZARO;**

Rappresentata e difesa dall'Avv. Michele RAUSEI del Foro di R.C.

- 2) **PROVINCIA DI R.C.**

Rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico BARRESI del Foro di R.C.

LE PARTI OFFESE:

- 1) **FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA'**

- 2) **COMUNE DI CONDOFURI**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con richiesta del 16.02.11, il P.M. distrettuale chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati PELLE Giuseppe LATELLA Antonino FICARA Giovanni BILLARI Costantino Carmelo PELLE Domenico PELLE Sebastiano PELLE Antonio cl. 86 PELLE Antonio cl. 87 MACRI' Giorgio, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Con richiesta depositata in cancelleria in data 25.02.11, il P.M. distrettuale chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati AIELLO Liliana, IARIA Filippo, IARIA Francesco, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, NUCERA Pietro Antonio, PELLE Giuseppe, VERSACI Mario, ZAPPALA' Santi in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Il primo troncone aveva inizio all'udienza del 23.03.11 durante la quale il G.u.p. procedeva alla verifica della costituzione delle parti.

L'Avv. Rausei per la Regione Calabria depositava atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava.

La difesa di PELLE Giuseppe formalizzava richiesta di astensione nei confronti di questo giudice il quale dichiarava di astenersi disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale il quale rigettava la relativa richiesta.

Alla successiva udienza del 14.04.11 la difesa di PELLE Giuseppe depositava istanza di ricasazione nei confronti di questo giudice.

L'Avv. Barresi per la Provincia di Reggio Calabria depositava atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava.

Il Pubblico Ministero formulava richiesta di modifica del capo A) di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio specificando che nella parte relativa a LATELLA Antonino ed, in particolare, a seguire alle parole *"sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias Giannetto"* doveva aggiungersi *"dal 2 settembre 2009"* e con riferimento alla data del

commesso reato per LATELLA Antonino e MORABITO Rocco "dal 2.09.09 fino al 14.04.11" per tutti gli altri "dal febbraio 2010 al 14.04.11".

Seguiva richiesta di termine a difesa da parte di tutti i difensori costituendo tale modifica a dire della stessa fatto nuovo di cui all'art. 423 comma 2 c.p.p.; il Pm si opponeva alla richiesta che veniva rigettata da questo giudice trattandosi di modifica formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 423 comma 1 c.p.p. cui non doveva seguire la concessione del termine.

Alla udienza del 18.04.11, il giudice dava lettura del provvedimento *medio tempore* intervenuto da parte della Corte d'Appello competente reiettivo dell'istanza di ricusazione.

Le difese di tutti gli imputati sollevavano alcune eccezioni relative all'ammissione della richiesta di costituzione di parte civile da parte della Regione e della Provincia di Reggio Calabria e l'avvocato Nobile nell'interesse di MORABITO Rocco eccepiva l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate presso l'abitazione del coimputato PELLE Giuseppe per la mancanza di attualità dei gravi indizi di reità.

Tali eccezioni venivano disattese da questo giudice con l'ordinanza di seguito riportata:

"il giudice

sulle eccezioni sollevate, esaminati gli atti, rilevato che:

- 1) in ordine alla eccezione sulla indeterminatezza del *petitum* della costituzione di entrambe le parti civili Regione e Provincia di Reggio Calabria l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda concerne unicamente la causa petendi vale a dire il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato mentre il *petitum* è di per se insito nella costituzione stessa che nel caso concreto è conforme all'atratta previsione delle restituzioni e del risarcimento del danno;
- 2) in ordine alla eccezione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile in particolare della Provincia di Reggio Calabria per mancanza alla odierna udienza del relativo difensore deve ritenersi che lo stesso era presente ed ha legittimamente formulato le sue richieste al momento del deposito dell'atto di costituzione e che la presenza successiva non è necessaria per il proseguo del processo;
- 3) in ordine all'eccezione circa la mancanza di firma del segretario e del Presidente deve ritenersi che completo in ogni sua parte è l'estratto del processo verbale della seduta della Giunta Regionale munito della sottoscrizione del Presidente e del Segretario e che di esso estratto vi è in atti regolare copia conforme;
- 4) che in ordine all'eccezione relativa alla natura dell'atto di delibera di Giunta tale delibera mantiene pienamente efficacia e validità a prescindere dalla mutevolezza soggettiva della composizione dell'organo deliberante non risultando espressa revoca di esse;

5) p.q.m.

rigetta le eccezioni sulla costituzione delle Parti Civili e ritenuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge ammette la costituzione delle parti civili Regione Calabria e Provincia di Reggio Calabria riserva nel merito la decisione delle restanti eccezioni e dispone procedersi oltre."

Le difese di PELLE Giuseppe, FRANCONI Giuseppe, CARBONE Sebastiano, MORABITO Rocco, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico formulavano richiesta di rito abbreviato condizionato i primi cinque all'audizione di ZUMBO Giovanni e l'ultimo alla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali presso l'abitazione di PELLE Giuseppe.

In subordine avanzavano richiesta di rito abbreviato semplice.

Tutti gli altri imputati formulavano richiesta di rito abbreviato semplice.

Il Pubblico Ministero si opponeva alle richieste istruttorie collegate alla richiesta di rito abbreviato in quanto contrastanti con i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p.

Il giudice si ritirava in camera di consiglio e successivamente dava lettura della seguente ordinanza:

"Il G.U.P.,

decidendo sulle richieste di giudizio abbreviato formulate dagli imputati;

sentito il PM sulle richieste di integrazione istruttoria elevate dagli imputati PELLE Giuseppe, FRANCONI Giuseppe CARBONE Sebastiano MORABITO Rocco PELLE Sebastiano e PELLE Domenico, a condizione del giudizio abbreviato;

OSSERVA

Tutte le richieste di giudizio abbreviato sono state formulate nel rispetto dei termini di legge e devono pertanto reputarsi ammissibili.

Tale preliminare valutazione è peraltro sufficiente alla pronuncia di ammissione al rito alternativo prescelto per gli imputati che non hanno condizionato la scelta ad integrazioni istruttorie a termini dell'art. 438 co. 5 c.p.p..

Venendo alle ulteriori richieste delle difese, occorre rilevare, conformemente a quanto eccepito dal P.M., l'inammissibilità della richiesta formulata dalla difesa di Morabito Rocco, non potendo evidentemente qualificarsi l'eccepita inutilizzabilità di un mezzo di prova una richiesta istruttoria da elevare a condizione del rito (attenendo piuttosto alla legittimità della prova)

Quanto invece alle richieste di audizione, evidentemente a termini dell'art. 210 c.p.p. (trattandosi di soggetto indagato in procedimento connesso), di ZUMBO Giovanni, osta alla richiesta la considerazione della non necessità ai fini della decisione delle circostanze di fatto che si vorrebbero introdurre per il tramite della prova richiesta, anche in ragione dello specifico contenuto dei fatti in addebito riferibili comunque a fattispecie di reato associativo e considerata peraltro la peculiarità della posizione processuale del soggetto di cui si invoca l'audizione.

Anche gli imputati predetti hanno peraltro avanzato, in subordine, richiesta di rito abbreviato non condizionato cui devesi senz'altro fare luogo.

P.Q.M.

Dispone il giudizio abbreviato nei confronti degli imputati LATELLA Antonino, FICARA Giovanni, PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87, BILLARI Costantino Carmelo, MACRI' Giorgio FRANCONI Giuseppe e CARBONE Sebastiano.

Rigetta le altre richieste di abbreviato condizionato proposte da PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco PELLE Sebastiano PELLE Domenico, disponendo nei confronti dei predetti il giudizio abbreviato senza integrazioni istruttorie."

Il secondo troncone dell'odierno processo aveva inizio all'udienza preliminare del 15 marzo 2011 durante la quale il G.u.p. procedeva alla verifica della costituzione delle parti.

Subito dopo, l'Avv. Rausei per la Regione Calabria e l'Avv. Barresi per la provincia di Reggio Calabria depositavano atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava.

Gli avvocati Curatola e Albanese chiedevano termine a difesa per poter esaminare la documentazione depositata, ai sensi dell'art. 419 co. 3 c.p.p., da parte del Pubblico Ministero in cancelleria in data 14.03.11.

Il giudice disponeva a tal fine breve sospensione dell'udienza.

A questo punto tutti i difensori chiedevano di produrre documentazione difensiva che, nella non opposizione delle parti, veniva acquisita al processo.

Tutti gli imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato e, in particolare, l'imputato NUCERA condizionava la relativa richiesta all'ascolto del maresciallo Scarpino Andrea; l'imputato AIELLO Liliana chiedeva che si procedesse al rito abbreviato condizionato al completamento della trascrizione relativa all'incontro tra la stessa e PELLE Giuseppe mentre l'imputato VERSACI Mario chiedeva che si procedesse al rito abbreviato condizionato al completamento della trascrizione dell'incontro con PELLE Giuseppe ed all'esame dell'imputato.

Il giudice ammetteva gli imputati al rito abbreviato nonché gli imputati AIELLO e VERSACI al rito abbreviato condizionato in quanto le richieste erano compatibili con le esigenze di necessità e speditezza del processo mentre non ammetteva la richiesta di rito

alternativo come formulata dall'imputato NUCERA in quanto la richiesta di ascolto del maresciallo confliggeva con le esigenze di economia processuale.

Seguiva richiesta di rito abbreviato semplice da parte del NUCERA accompagnata da provvedimento ammissivo da parte del giudice.

L'udienza veniva rinviata al 13.04.11 per l'esame dell'imputato VERSACI Mario e per la discussione da parte del Pubblico Ministero mentre veniva fissato un calendario di udienze per la discussione dei difensori.

L'udienza del 13.04.11 era rinviata a quella successiva del 3.05.11.

Nel corso della predetta udienza la difesa di AIELLO Liliana e di VERSACI Mario depositava integrazione alla documentazione difensiva prodotta alla precedente udienza.

Si procedeva all'esame di VERSACI Mario e veniva disposta da questo giudice la riunione del procedimento in esame a quello n. 10354/10 R.G.N.R.D.D.A.

PELLE Domenico e PELLE Sebastiano rilasciavano spontanee dichiarazioni e il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni.

All'udienza del 9.05.11 concludevano i difensori delle costituite parti civili, depositando conclusioni scritte e nota spese allegata e l'avvocato Punturieri nell'interesse di MORABITO Rocco.

All'udienza del 19.05.11 prendeva la parola l'avvocato Spadaro per PELLE Domenico poi l'avvocato Nobile per CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe, e per MORABITO Rocco, l'avvocato Barillà per CARBONE Sebastiano, l'avvocato Cianferoni per PELLE Antonio cl. 87, l'avvocato Labate per IARIA Francesco, l'avvocato Calabrese per BILLARI Costantino Carmelo, MACRI' Giorgio e FICARA Giovanni.

All'udienza del 27.05.11 rassegnavano le proprie conclusioni l'avvocato Versaci per VERSACI Mario l'avvocato Alvaro per AIELLO Liliana.

PELLE Sebastiano rendeva spontanee dichiarazioni e discuteva l'avvocato Ceci nell'interesse di PELLE Sebastiano e PELLE Antonio cl. 86.

Rassegnava le sue conclusioni l'avvocato Staiano per PELLE Domenico e PELLE Sebastiano e l'avvocato Calabrese per FICARA Giovanni e NUCERA Pietro Antonio.

All'udienza del 9.06.11 rendeva spontanee dichiarazioni NUCERA Pietro Antonio, prendeva la parola l'avvocato Modafferi per NUCERA Pietro Antonio e l'avvocato Cianferoni per PELLE Giuseppe.

All'udienza del 10 giugno, il G.u.p. dava atto che era stata depositata in cancelleria da parte del Pubblico Ministero richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare in cui si evidenziava la particolare complessità del giudizio in ragione del numero degli imputati e delle imputazioni e dell'oggetto del giudizio.

Gli avvocati si opponevano alla richiesta sottolineando la non sussistenza dei presupposti.

Concludeva per il suo assistito VERSACI Mario l'avvocato Taddei, l'avvocato Curatola per ZAPPALA' Santi, l'avvocato Genovese e l'avvocato Rossi per MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, l'avvocato Gatto per PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87 e PELLE Giuseppe.

Veniva, infine, disposta da questo giudice la sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304 co. 2 c.p.p., per le ragioni prospettate dal P.M. e per le ulteriori ragioni (connesse ad obiettive difficoltà di natura organizzativa specificate nell'ordinanza allegata al verbale d'udienza cui integralmente si rimanda).

All'udienza del 14.06.11 concludeva l'avvocato D'Ottavio Raffaele per IARIA Filippo, l'avvocato Francesco Albanese per ZAPPALA' Santi, l'avvocato Cosimo Albanese per IARIA Filippo, l'avvocato Giacomo Iaria e l'avvocato Putortì per LATELLA Antonino.

Infine, all'udienza del 15 giugno prendeva la parola l'avvocato Delfino per FICARA Giovanni.

Il Pubblico Ministero formulava le sue repliche (depositando memoria) cui seguivano le risposte dei diversi difensori e il G.u.p. si ritirava in camera di consiglio, decidendo all'esito come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le indagini

Il presente procedimento trae le mosse dalle complesse indagini di P.G. - efficacemente coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria - che hanno avuto inizio a seguito dell'arresto del 12.06.09 di PELLE Antonio cl. 32 capo indiscusso della omonima cosca alias "Gambazza", (condannato in via definitiva a 26 anni di reclusione, deceduto in data 4.11.09 presso l'ospedale civile di Locri).

La latitanza e la successiva cattura di PELLE Antonio, nonché il concomitante stato di detenzione del figlio maggiore di costui, PELLE Salvatore -tratto in arresto in data 10.03.2007, dopo 10 anni di latitanza, e condannato in via definitiva ad anni 14 di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sancivano il ruolo di preminenza in seno alla famiglia del secondogenito PELLE Giuseppe.

Il sistema di video ripresa installato nell'Agosto del 2009 all'esterno dell'abitazione del PELLE sita in Bovalino alla via BORRELLO nr. 20, permetteva di accertare che quest'ultimo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, riceveva nel periodo ricompreso tra agosto 2009 ed aprile 2010 costantemente le visite di numerosi personaggi di rilievo del panorama criminale della provincia reggina tra cui IETTO Antonio Pietro, ITALIANO Giasone, ITALIANO Giuseppantonio, MARVELLI Giuseppe, AGUI' Roberto, BELLOCCO Michele, MAISANO Saverio, MORABITO Rocco cl. 60, FICARA Giovanni cl. 64.

Sulla base di tali elementi veniva attivata all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, a partire dal 25.02.10, un intercettazione di conversazione fra presenti in forza di un decreto emesso in via d'urgenza dal P.M. (6.08.09) e poi convalidato dal G.I.P. (R.I.T. 1626/09).

L'attività di ascolto proseguiva con regolari decreti di proroga fino al 21.04.10 quando veniva eseguito un decreto di fermo di indiziato nei confronti di PELLE

Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni cl. 64, LATELLA Antonino, BILLARI Costantino Carmelo, convalidato dal G.i.p. con applicazione della misura della custodia in carcere (c.d. operazione "REALE I").

L'impostazione accusatoria elevata a carico degli imputati era quella di partecipazione ad un'organizzazione unitaria, denominata 'ndrangheta nell'ambito della quale alla cosca dei "Pelle" al cui comando si era posto, dopo la morte del padre PELLE Antonio, PELLE Giuseppe, era assicurata una posizione di preminenza rispetto alle altre tale da farla considerare un punto di riferimento per le consorterie criminali operanti nel mandamento Jonico proprio.

Le attività di intercettazione e di video sorveglianza permettevano infatti di accertare che esponenti della criminalità reggina, quali MORABITO Rocco cl. 60, FICARA Giovanni cl. 64, PRATICO' Sebastiano si recavano frequentemente e, in particolare nel periodo ricompreso tra febbraio - aprile 2010, presso l'abitazione del PELLE ed ivi discutevano di questioni attinenti agli equilibri esistenti fra le diverse cosche in cui si articolava la "ndrangheta".

Le conversazioni intercettate permettevano, infatti, di accertare l'esistenza e l'attuale operatività della cosca PELLE, operante in San Luca, Bovalino e territori limitrofi, il ruolo di direzione del sodalizio assunto da PELLE Giuseppe, il fatto che la cosca PELLE costituiva un vero e proprio punto di riferimento per le consorterie operanti nel mandamento jonico (emblematici, in tal senso, gli episodi -sui quali ci si soffermerà diffusamente nel prosieguo- relativi alla nomina del nuovo capo locale di Roghudi o alla tentata estorsione perpetrata da MACRI' Giorgio,  personaggio appartenente alla cosca operante in Condofuri), la circostanza che esponenti di altissimo livello della criminalità organizzata reggina (es. MORABITO Rocco cl. 60, FICARA Giovanni cl. 64, PRATICO' Sebastiano) si recavano presso la residenza di PELLE Giuseppe per discutere di questioni relative agli equilibri esistenti fra le cosche facenti parte della più complessa organizzazione denominata 'ndrangheta.

Nel medesimo contesto investigativo si è inserito un secondo troncone di indagini (operazione REALE 3) fondato anch'esso sui dialoghi registrati all'interno dell'abitazione di PELLE e sul parallelo servizio di video-sorveglianza installato all'esterno della stessa dal mese di febbraio 2010 fino al fermo di quest'ultimo del 21.04.10 avente ad oggetto i rapporti intercorrenti tra il PELLE con esponenti politici locali e, in particolare, con i diversi candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010.

L'attività di intercettazione, in particolare, ha consentito di accertare che una serie di candidati alle elezioni amministrative si erano recati presso l'abitazione di Pelle Giuseppe ed a questo avevano chiesto appoggio nella ricerca dei voti offrendo in cambio una serie di favori che potevano andare dall'aggiudicazione di appalti pubblici al trasferimento di detenuti di notevole spessore criminale, che erano sempre i candidati a sollecitare gli incontri con Pelle Giuseppe il quale, poi, riceveva tutti ed a tutti manifestava la propria disponibilità a concedere l'appoggio elettorale dell'organizzazione, riservandosi di verificare lo spessore politico di ogni candidato e le sue effettive possibilità di elezione nonché, ed in primo luogo, la disponibilità manifestata dallo stesso nei confronti del sodalizio criminale.

Sulla base di tali verifiche veniva poi sciolta la riserva in ordine al candidato sul quale fare effettivamente convergere i voti controllati dall'organizzazione capeggiata dal Pelle.

Anche in questo secondo troncone di indagini emergeva l'impostazione accusatoria tendente a identificare la *'ndrangheta* quale organismo sopraordinato alle singole cosche ed unitario. 

In particolare, nel corso di una conversazione intercettata (27.03.10 tra PELLE Giuseppe VERSACI Mario e altro soggetto non identificato) sempre presso l'abitazione di Pelle Giuseppe, (di cui si parlerà analiticamente in seguito), l'organizzazione criminale si proponeva di pianificare una propria strategia unitaria in vista delle consultazioni elettorali amministrative, parlandosi espressamente da parte di Pelle Giuseppe della necessità che la cosca adottasse una

strategia unitaria anche in occasione delle future elezioni politiche a differenza di quanto fatto in passato, individuando preventivamente, nelle aree territoriali di propria influenza, i candidati meritevoli di essere eletti, ai quali offrire il proprio sostegno.

Seguendo il ragionamento di Pelle Giuseppe, i candidati, una volta eletti al Consiglio Regionale con l'appoggio dell'organizzazione e constatato che si trattasse di persone meritevoli di fiducia da parte della stessa, potevano beneficiare di un ulteriore appoggio alle future elezioni politiche *“la politica nostra è sbagliata...omissis..se noi eravamo una cosa più compatta compà, noi dovevamo fare una cosa, quanti possono andare? Da qua ...incompr...diciamo qua dalla jonica, quando raccogliete tutti i voti che avete, vanno tre persone per volta, altre tre vanno alla piana e sono sei, e vanno già sei per il Consiglio Regionale”*); quindi aggiungeva che i candidati scelti dalla 'ndrangheta ed eletti con i voti dell'organizzazione, se avessero dimostrato di meritarsene la fiducia, sarebbero stati successivamente appoggiati per le elezioni politiche *“la prossima volta quei sei che dovevano andare..che escono dalle regionali, se si portavano bene andavano a Roma...andavano a Roma e andavano altri sei al posto di quelli, in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa, uno..c'era chi ci guardava le spalle, poco dopo aveva ...”*).

L'interlocutore VERSACI concordava con il ragionamento di PELLE Giuseppe ed evidenziava che per i politici l'appoggio della 'ndrangheta era assolutamente fondamentale:*“Compare, sapete quale è il fatto? Che noi siamo due di quelli che hanno bisogno, di noi, perché noi siamo una "valvola di scarico", loro hanno bisogno di noi”*.

Le conversazioni intercettate nel corso di entrambi i due tronconi di indagine che hanno condotto all'odierno processo (“REALE 1 e REALE 3”) in cui si è accertato che la “ndrangheta” è una organizzazione unitaria, suddivisa in tre distinti mandamenti (quello ionico, quello della “piana” cioè tirrenico e quello di Reggio Calabria centro), tutti facenti capo ad un organismo di vertice denominato “La Provincia” e quelle relative alla ricerca di una strategia unitaria dell'organizzazione nei suoi rapporti con la “politica” si combinano in maniera assolutamente

armonica con quanto emerso nell'ambito del procedimento n. 1389/08 R.G.N.R. D.D.A. compendiato nel decreto di fermo di indiziato di delitto del 9.07.10 (eseguito in data 13.07.10) e nella successiva ordinanza emessa dal G.i.p. in data 17.07.10 (operazione denominata "Il Crimine").

Tale procedimento è il frutto di due attività investigative, una coordinata dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale ("Patriarca") e l'altra dalla Procura presso il Tribunale di Milano ("Infinito").

Nello specifico, sulla base delle risultanze investigative emerse in quel procedimento, si è potuto affermare l'esistenza di questo organismo di vertice della "Ndrangheta", appunto "La Provincia", con compiti, funzioni e cariche proprie, che esplica nei confronti dei locali di ndrangheta operanti sia nella provincia di Reggio Calabria, che in altre regioni ed anche all'estero; la suddivisione dello stesso organismo in tre sub strutture di coordinamento denominate "Mandamenti" competenti sulle specifiche aree territoriali, ionica, tirrenica e della città di Reggio Calabria; ed infine la composizione della cosiddetta "Provincia" con esponenti di rilievo della "ndrangheta" dotati almeno del grado del "vangelo".

La conversazione sopra riportata rappresenta un'indubbia conferma circa il carattere sostanzialmente unitario dell'organizzazione nei rapporti con i propri referenti politici, essendo la strategia voluta dal Pelle volta a superare quella frammentarietà di azione che aveva caratterizzato nel passato i rapporti fra le varie famiglie e che non aveva consentito all'organizzazione nel suo complesso di imporre su tutti i territori di propria influenza i candidati di riferimento.

Ma con grande opportunismo, la strategia concretamente seguita dal Pelle Giuseppe prevedeva di ricevere tutti i candidati che chiedevano di incontrarlo e di promettere a tutti il sostegno dell'organizzazione, salvo poi riservarsi di decidere su quali candidati fare convergere i voti controllati dalle cosche facenti capo all'organizzazione (cfr. conversazione intercettata il 13.3.2010 fra Pelle Giuseppe e Ficara Giovanni FICARA: *"tanto noi impegni non ne abbiamo con nessuno, nessuno a tutti gli diciamo... a tutti gli diciamo sì e poi votiamo a chi vogliamo noi..."*),

PELLE: *“esatto! ...inc... tutti che si si, tutti si, ...incompr...e poi votiamo a chi ci interessa!”*).

In sintesi, l'attività svolta nell'ambito dell'operazione "CRIMINE" ha preso le mosse dal corposo materiale probatorio della sentenza passata in giudicato pronunciata dal Tribunale di questo distretto nell'ambito del procedimento c.d. "Armonia" relativo ad una attività di indagine della fine degli anni novanta.

Nel corpo della sentenza si è evidenziata la possibile esistenza di un "organismo collegiale egemone" sovraordinato ai singoli locali e denominato "la Provincia" (*“Ci siamo riuniti tutti... tutta la provi... tutta... la chiamiamo la Provincia, tutta l'Italia, ah! Per questo fatto, abbiamo fatto le “CARICHE”*); si è, altresì, affermata l'esistenza di tre macroaree (*“mandamenti”*): quello jonico (che arrivava "fino a Melito"), quello tirrenico e quello di Reggio centro.

La "questione dell'unitarietà dell'organizzazione" intuita nella sentenza "Armonia" trova pieno riscontro nell'attività di indagine relativa al p.p. "CRIMINE" nella quale la 'Ndrangheta è qualificata come un'organizzazione unitaria, divisa in tre distinti mandamenti (tirrenico, di Reggio Centro e jonico), facenti capo ad un organismo di vertice, la "Provincia", che ha il compito di coordinare l'attività dei vari locali e di dirimerne le controversie e le "cariche della Provincia" (Capo-Crimine, Capo-Società, Contabile, Mastro Generale, Mastro di Giornata) hanno durata temporanea e vengono conferite a vari esponenti appartenenti ai tre mandamenti nel mese di Settembre, in occasione della festa per la Madonna di Polsi.

Nell'operazione Crimine si è avuto modo di accertare che il principio di unitarietà dell'organizzazione comporta anche la possibilità di lasciare significativi margini di autonomia per le singole articolazioni dell'associazione, come è avvenuto per i locali operanti in Lombardia dove la 'ndrangheta si è diffusa attraverso un vero e proprio fenomeno di colonizzazione, cioè di espansione su di un nuovo territorio, organizzandone il controllo e gestendone i traffici illeciti, conducendo alla